



Marchetti
53195-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. 2361
Dott.ssa FRANCESCA MORELLI	- Consigliere -	UP - 01/10/2018
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 48161/2017
Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE RICCARDI	- Consigliere -	

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Marchetti Paolantonio, nato a Rieti il 18/04/1949,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 11/07/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia Avv.to Giovanni Savona, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rieti - con cui Paolantonio Marchetti era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, per i reati di cui:
A) agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 166 d. lgs. n. 58/1998; in Rieti, fino

al 16/12/2003 B) agli artt. 81, comma secondo, 61 n. 7 e 11, 640 cod. pen.; in Rieti, sino al 16/12/2003 C) agli artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 e 2, 219, comma secondo n. 1, 223 legge fallimentare, in riferimento al fallimento dell'imputato, quale imprenditore individuale, nonché della Consulenza Finanziaria di Mazzetti Giovanna s.n.c., della Gesfina s.a.s., della Agenzia Nuova s.a.s., di cui il Marchetti era procuratore speciale ed amministratore di fatto; in Rieti, fallimenti dichiarati in data 16/12/2003 e 18/05/2003 - dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati sub A) e B), in quanto estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena in relazione al capo C).

2. Con ricorso depositato in data 19/04/2017 Paolantonio Marchetti ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Giovanni Savona, per:

2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata erroneamente qualificato la sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato e non quale condizione obiettiva di punibilità, con la conseguenza che nessuna nessun nesso di causalità tra le condotte distrattive e la situazione di insolvenza può essere ravvisato, considerando, tra l'altro, che il Marchetti, quale promotore finanziario, aveva sempre agito in buona fede, non potendo essere al predetto ascrivibili il mancato rendimento dei fondi di investimento da cui era poi derivato il dissesto finanziario;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione della sentenza circa la capacità delle condotte distruttive ascritte al ricorrente di mettere in pericolo il patrimonio dell'impresa e le garanzie per i creditori, anche in riferimento alla bancarotta documentale, fondata su una generica impossibilità di ricostruire il patrimonio delle imprese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorso la difesa richiama la sentenza Santoro (Sez. 5, sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santori, RV. 269388) e parte della successiva giurisprudenza di legittimità, che hanno attribuito la natura di condizione obiettiva di punibilità alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, sentenza n. 4400 del 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Cragnotti ed altri, Rv. 272256; Sez. 5, sentenza n. 53184 del 12/10/2017, Fontana, Rv. 271590), dimenticando che, comunque si voglia qualificare la sentenza dichiarativa di fallimento, pacificamente, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia



cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016, dep. 27/05/2016, Passarelli ed altro, Rv. 266804; Sez. 5, sentenza n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, sentenza n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942).

In realtà, del tutto apoditticamente, il ricorso richiama il principio di altra pronuncia di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta ed altri, Rv. 253493), rimasta, peraltro, del tutto isolata.

Il secondo motivo di ricorso appare del tutto generico, atteso che la difesa ammette la circostanza che sia il curatore fallimentare che il consulente del pubblico ministero abbiano concordato sull'impossibilità di ricostruire le vicende gestionali delle imprese, ma si limita ad affermare che si tratterebbe di affermazione generica, senza formulare alcuna specifica contestazione in ordine alle concordi risultanze delle dette prove, a fronte della incontestata mancanza di tutte le scritture contabili.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 01/10/2018

Il Consigliere estensore


Rossella Catena

Rossella Catena

Il Presidente

Stefano Palla

Stefano Palla





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **MARCHETTI PAOLO ANTONIO.**

Roma, 04 dicembre 2018

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.46



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE UNIFICATE

RICHIESTA DI COPIA PER USO STUDIO SU SUPPORTO CARTACEO



**RICHIESTA
PROVVEDIMENTO
NUMERO COPIE:
MODALITA' RILASCIO:
RICHIEDENTE:
E-MAIL DI RILASCIO:**

Data: 04/12/2018
Numero/anno: 53195/2018
1
NON URGENTE
MARCHETTI PAOLO ANTONIO

Numero: 137998/2018

Diritti pagati: 1.46